



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

In relazione al contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 4 dicembre 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 settembre 2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio pro rata temporis, delle commissioni bancarie e finanziarie non maturate per la somma complessiva di €\_1.025,09, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dalla data di estinzione al saldo.

Costitutosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto);



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinguere quelli che non sono riflessi nell'attuale pricing e quelli che sono conseguenti alla mera instaurazione del rapporto e addebitati alla banca da terzi.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama quanto già esposto in fase di ricorso, precisando altresì che, con riguardo alle provvigioni all'intermediario del credito, parte resistente ha erroneamente interpretato quanto asserito nella sentenza "Lexitor". Inoltre, rinvia alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, la quale ha riconosciuto che il "diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi". Pertanto, insiste per l'accoglimento della domanda di rimborso delle commissioni non maturate, al netto di quanto già ottenuto.

## DIRITTO

Il Collegio con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di contratti CQS, poi anticipatamente estinti, fa integrale rinvio alle articolate motivazioni della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, di cui si riporta il principio di diritto ivi enunciato: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

*"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring"*.

*"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Con particolare riguardo all'individuazione della natura delle Commissioni dovute per il perfezionamento del finanziamento (lett. A del modulo SECCI), il Collegio aderisce a quanto sostenuto nella decisione n. 8810/2020 del Collegio di Bari, il quale afferma *"(...) che alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A, del modulo SECCI) deve riconoscersi natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Quanto al criterio di rimborso, il Collegio rileva che il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, sebbene il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) preveda l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento".

Inoltre, nella suddetta pronuncia il Collegio sostiene anche che alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito deve essere riconosciuta natura di *up front* e che in ragione di ciò, il rimborso dovrà avvenire secondo il criterio della curva degli interessi.

Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ha accertato la natura *recurring* delle commissioni di gestione (lett. B), in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto, mentre ha accertato la natura *up front* delle commissioni per il perfezionamento del contratto (lett. A) e delle provvigioni dell'intermediario del credito (lett. C), in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Si precisa inoltre che le commissioni di gestione (lett. B) sono già state rimborsate a favore della ricorrente e spetta al ricorrente la sola differenza ancora dovuta di 0,22 centesimi di euro.

Tenendo conto delle suddette restituzioni risultano però ancora dovute al ricorrente, le commissioni di perfezionamento del finanziamento (lett. A) per un importo di Euro 238,74 e le provvigioni all'intermediario (lett. C) per un importo di Euro 367,29, come si evince dalla tabella allegata:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	55
rate residue	65

TAN ▶	5,67%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	54,17%
- in proporzione alla quota	32,02%

r/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissione lett. A (up front)	€ 745,68	€ 403,91 <input type="radio"/>	€ 238,74 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 238,74
<input type="radio"/>	commissione lett. B (recurring)	€ 745,68	€ 403,91 <input checked="" type="radio"/>	€ 238,74 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 404,13
<input type="radio"/>	provvigioni lett. C (up front)	€ 1.147,20	€ 621,40 <input type="radio"/>	€ 367,29 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 367,29
	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	...		€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 605,81
interessi legali	si

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 605,81, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS